



Regolamento

Regolamento per la segnalazione degli illeciti (c.d. whistleblowing)

Processo di appartenenza: GTPC – Gestire la trasparenza e prevenire la corruzione

Il documento originale nello stato di revisione corrente è quello disponibile sul sistema documentale aziendale.

Questo documento è riservato e non può essere diffuso all'esterno della società Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A., se non a seguito di esplicita autorizzazione (su DOCS-MOD-02) del Responsabile del Processo.



0. Indice

1	Contesto normativo.....	5
2	Finalità del Regolamento	5
3	Oggetto della segnalazione	6
4	I canali di trasmissione della segnalazione	7
5	Misure di sostegno.....	9
6	I canali interni di segnalazione di Elettra.	9
	6.1 Il canale informatico	9
	6.2 Il canale vocale.....	10
	6.3 Il canale cartaceo	10
7	Compiti del destinatario della segnalazione	11
8	Sottrazione al diritto di accesso.....	13
9	Tutela del segnalante	13
	9.1 Tutela della riservatezza	13
	9.2 Divieto di ritorsioni	14
10	Limitazioni di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche.	15
11	Rinunce o transazioni	16
12	Responsabilità del segnalante	16
13	Comunicazione e formazione.....	17
14	Riservatezza, gestione dei dati personali e sicurezza.....	17
	14.1 Premessa.....	17
	14.2 Fonte dei dati personali	17
	14.3 Finalità del trattamento.....	17
	14.4 Modalità di trattamento dei dati.....	18
	14.5 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati	18
	14.6 Diritti dell'Interessato	18
	14.7 Titolare e responsabili del trattamento.....	19



**15 Sanzioni alla Società che non rispetta la normativa in materia di protezione del
whistleblower..... 19**

16 Allegati20





0. Emissione del documento

Questo documento ha seguito il seguente iter di ufficializzazione:

Rev01	Aggiornamento	Redazione:	01/10/2023	Ileana Gimigliaro (RPCT – Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)
		Approvazione:	21/12/2023	Consiglio di Amministrazione
Rev00	Prima emissione	Redazione:	04/07/2018	Ileana Gimigliaro (RPCT – Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)
		Condivisione:	04/07/2018	Gruppo di Lavoro Documenti
		Approvazione:	12/07/2018	Consiglio di Amministrazione

Redazione

Approvazione

Redazione

Condivisione

Approvazione





1 Contesto normativo

L'intera normativa in materia di tutela del segnalante fatti illeciti nei contesti lavorativi (detto anche di seguito *whistleblower*), sia pubblici che privati, è stata unificata nel Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito anche il "Decreto") recepisce, in Italia, la Direttiva (UE) 2019/1937 del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. Il Decreto ha abrogato l'54bis del D.Lgs. n. 165/2001, e i commi 2ter e 2quater dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001, già rispettivamente introdotti e modificati dalla Legge n. 179 del 30 novembre 2017 avente ad oggetto "Disposizioni *per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*".

L'attuale art. 6 comma 2bis del D.lgs. 231/2001, modificato dal predetto D.lgs. 24/2023 recita «*l modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)*».

L'ANAC, con la Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 ha emanato le «Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la segnalazione e gestione delle segnalazioni esterne» con l'obiettivo di dare indicazioni per la presentazione delle segnalazioni esterne ad ANAC, nonché fornire indicazioni e principi cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni.

Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A. (di seguito "Elettra") si era già dotata di un «Regolamento per la segnalazione degli illeciti (c.d. whistleblowing)», emanato per la prima volta 12/07/2018.

La presente versione costituisce un aggiornamento della precedente che tiene conto della nuova normativa e delle Linee Guida sopra citate.

2 Finalità del Regolamento

La finalità del Regolamento è quella di fornire a tutti i soggetti segnalanti indicazioni chiare e di facile comprensione ed applicazione per diffondere e sviluppare la consapevolezza della possibilità di poter segnalare in modo agevole e, soprattutto, in regime di piena tutela e protezione, illeciti ed irregolarità, commessi ai danni della Società e, di riflesso, dell'interesse pubblico collettivo.

Possono essere soggetti segnalanti: tutti i dipendenti di Elettra; tutti coloro che si trovino anche solo temporaneamente in rapporti lavorativi con Elettra, compresi i lavoratori autonomi, i collaboratori, i liberi professionisti, nonché coloro che svolgano attività volontaria o di tirocinio, retribuito o meno; gli assunti in periodo di prova; nonché coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico Elettra o il cui rapporto è cessato se, rispettivamente, le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali ovvero nel corso del rapporto di lavoro con Elettra. Possono trasmettere le segnalazioni altresì i soci di Elettra e le persone che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche quando le funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

L'obiettivo perseguito dal presente Regolamento, è quello di fornire al *whistleblower* chiare indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché in merito alle forme di tutela, sotto elencate, che gli vengono offerte dalla normativa in essere:

- **diversi canali di trasmissione delle segnalazioni;**



- tutela dell'anonimato;
- sottrazione della segnalazione al diritto d'accesso;
- divieto di ritorsione a causa della segnalazione;
- misure di sostegno.

L'obiettivo della normativa è quello di evitare che i segnalanti, per timore di subire conseguenze pregiudizievoli, omettano di effettuare segnalazioni di illecito.

L'intento è quello di divulgare la cultura della legalità e della lotta all'illecito grazie alla acquisizione della consapevolezza, da parte di chi ravvisa situazioni che valuta come illecite, che può segnalarle senza subirne ripercussioni e/o ritorsioni ed anche alla presa di coscienza del fatto che per segnalare fatti illeciti non occorre disporre di competenze di ordine giuridico-legale.

Allo stesso tempo il Regolamento intende porre un approccio di serietà e ragionevolezza alla segnalazione onde evitare derive pretestuose non legate alla cultura della legalità ma ad aspetti di ordine personale o relazionale.

3 Oggetto della segnalazione

Possono formare oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni - compresi i fondati sospetti - di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato commesse nell'ambito di Elettra. Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il *whistleblower*, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Il legislatore ha tipizzato le fattispecie di violazioni come segue:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al Decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);



Le irregolarità non sono più incluse tra le violazioni del diritto nazionale ma possono costituire “elementi concreti” (indici sintomatici) tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal Decreto.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

L'apprezzamento della illiceità del comportamento del presunto trasgressore non presuppone la conoscenza di norme giuridiche, essendo sufficiente la convinzione, in buona fede, del segnalante circa la non regolarità, o la non correttezza, del comportamento.

Oggetto della segnalazione possono essere anche gli illeciti di cui si è venuti a conoscenza che si sono verificati in una Attività diversa da quella in cui opera ordinariamente il segnalante.

Secondo ANAC il segnalante non deve avere la certezza dell'effettivo accadimento dei fatti denunciati e dell'autore, essendo sufficiente che lo stesso ritenga altamente probabile il verificarsi del fatto illecito.

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto;
- c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di:

- a) informazioni classificate;
- b) segreto professionale forense e medico;
- c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

4 I canali di trasmissione della segnalazione

I canali di trasmissione della segnalazione possono essere di quattro tipi:

- Canali interni;
- Canale esterno presso ANAC;
- Pubblica divulgazione;
- Autorità giudiziaria.

Canali interni. Rinvio al paragrafo 6.

Elettra ha predisposto i canali interni per la trasmissione delle segnalazioni che sono di seguito meglio illustrati nel presente Regolamento.

Canale esterno ANAC



Ferma restando la preferenza per un canale interno, il *whistleblower* può effettuare una segnalazione direttamente a ANAC, che è competente ad attivare e gestire un canale esterno che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista l'attivazione del canale di segnalazione interna ovvero questo non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla normativa;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna come disciplinato da questo Regolamento e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Divulgazione pubblica

Un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica. Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Si può effettuare una divulgazione pubblica quando:

- 1) Elettra non abbia dato riscontro nei termini previsti ad una segnalazione trasmessa con un canale interno e, anche a seguito di segnalazione esterna ad ANAC non è stato dato riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- 2) la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- 3) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- 4) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

Il soggetto che effettua una divulgazione pubblica, così come sopra illustrato, deve considerarsi distinto da chi costituisce fonte di informazione per i giornalisti. In tali casi, infatti, il Decreto prevede che restino ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia. La *ratio* di tale previsione risiede nel fatto che in tal caso il soggetto che fornisce informazioni costituisce una fonte per il giornalismo di inchiesta ed esula dalle finalità perseguite con il Decreto.

Denuncia all'Autorità Giudiziaria

Resta in ogni caso ferma la possibilità, per la persona che intende segnalare l'illecito, di rivolgersi anche direttamente alle Autorità Giudiziarie.

In linea con le indicazioni già fornite da ANAC nelle LLGG n. 469/2021, si precisa che quando il *whistleblower* svolga all'interno di Elettra funzioni di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico



servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal Decreto, avrà l'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale (art. 331 c.p.p. e artt. 361 e 362 c.p.).

5 Misure di sostegno

Ad ulteriore rafforzamento della protezione del segnalante, il legislatore, per la prima volta, prevede la possibilità che ANAC stipuli convenzioni con enti del terzo settore affinché questi ultimi forniscano misure di sostegno al segnalante. In particolare tali enti, inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC sul proprio sito istituzionale, prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito:

- sulle modalità di segnalazione;
- sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea;
- sui diritti della persona coinvolta;
- sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Si tratta di una forma di tutela in senso ampio in quanto in questo modo si tende a garantire sia il segnalante per la migliore effettuazione della segnalazione, anche al fine di proteggere al meglio la sua identità, sia il diritto di difesa della persona segnalata.

6 I canali interni di segnalazione di Elettra.

6.1 Il canale informatico

Per adempiere alle indicazioni di ANAC in ordine alla parte tecnologica, è reso disponibile per tutti i soggetti segnalanti che lavorano in Elettra, come precisato nel punto 2 del presente Regolamento, l'accesso ad un sistema applicativo informatico, denominato **Segnalazioni.net**, che consentirà di inoltrare la segnalazione all'RPCT o all'OdV, a ciascuno per la propria competenza, nel rispetto di tutte le garanzie previste dalla normativa vigente.

Lo strumento informatico garantisce un elevato livello di sicurezza e conservazione dei dati, riservatezza e gestione organizzativa delle pratiche.

Il segnalante potrà attraverso il sistema applicativo Segnalazioni.net:

- Accedere in maniera riservata e sicura al sistema;
- Inserire le proprie segnalazioni tramite una procedura intuitiva e di facile compilazione;
- Comunicare con RPCT o OdV in maniera del tutto riservata, come da dettato normativo;
- Integrare le segnalazioni effettuate;
- Ricevere via email un avviso di risposta alla propria segnalazione.

L'ambiente di amministrazione consente all'RPCT e all'OdV di:

- Ricevere via email un avviso di presenza di segnalazione nel sistema;
- Accedere ad un'area riservata e prendere visione delle segnalazioni ricevute;
- Interagire con il segnalante e richiedere ulteriori informazioni o documenti, sempre preservandone l'identità;
- Monitorare e gestire la procedura in tutte le sue fasi, con la modifica dello stato della segnalazione (Nuova, Letta, in lavorazione, Archiviata, etc.);
- Interagire con i dirigenti responsabili;
- Possibilità di configurare il sistema in modo da avere più soggetti (RPCT e OdV ad esempio) in grado di ricevere e gestire la segnalazione.

La segnalazione dovrà fornire tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto ed all'accertamento della fondatezza di quanto segnalato.



Le istruzioni di accesso ed utilizzo del sistema sono dettagliate nel documento denominato “**Istruzione Operativa Segnalazioni.net**”, che si allega al presente Regolamento.

Eventuali aggiornamenti del sistema, revisioni della Istruzione Operativa e modifiche delle modalità di utilizzo dell’applicativo verranno tempestivamente rese disponibili sul sito intranet di Elettra.

6.2 Il canale vocale

La piattaforma Segnalazioni.net consente al segnalante anche di trasmettere la segnalazione con modalità esclusivamente vocale attraverso un sistema di messaggistica gestito dall’applicativo che garantisce le medesime tutele di riservatezza prescritte dalla normativa per la segnalazione scritta.

Attraverso il medesimo applicativo la persona segnalante può richiedere un appuntamento all’RPCT o all’OdV, per trasmettere personalmente e a voce le informazioni oggetto della segnalazione.

In tutti i casi di segnalazione orale, l’OdV e l’RPCT rispetteranno tutte le prescrizioni in materia di riservatezza e protezione dei dati personali descritte dalla normativa e richiamate anche nei paragrafi che seguono.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con l’RPCT o l’OdV, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura dell’RPCT o dell’OdV mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell’incontro mediante la propria sottoscrizione.

6.3 Il canale cartaceo

In alternativa al sistema applicativo informatico sopra descritto, la Società ha reso disponibile nella sottosezione “Segnalazione di condotte illecite (cd. whistleblowing)” della sezione “Altri contenuti” delle pagine “Società Trasparente” del sito web aziendale, un modello, allegato anche al presente Regolamento, che è possibile compilare, stampare e inviare in modalità cartacea. Il modello sopraindicato si può trovare al seguente link: <https://www.elettra.eu/public/amministrazione-trasparente/segnalazione-di-condotte-illecite-cd-whistleblowing.html>

È possibile rendere la segnalazione anche tramite una dichiarazione libera e diversa dalla compilazione del modello predisposto, tenendo presente tuttavia che la segnalazione dovrà sempre contenere tutti gli elementi essenziali utili alla ricostruzione del fatto e che sono esemplificati nel modello stesso.

La segnalazione in formato cartaceo, redatta secondo il modulo sopra indicato e compilato solo nella Parte B, e l’eventuale documentazione a corredo della medesima devono essere inserite in una busta chiusa. Nella medesima busta dovrà essere inserita una seconda busta chiusa contenente le generalità, l’indirizzo email (secondo il modulo sopra reso disponibile compilato solo nella Parte A) e fotocopia della carta di identità del segnalante. La busta contenente la segnalazione e l’ulteriore busta chiusa con i dati personali e identificativi del segnalante deve essere spedita a mezzo posta raccomandata o anche a mezzo posta interna indirizzata a:

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. S.S. 14 – km 163,5 in AREA Science Park
34149 Trieste

oppure a

Organismo di Vigilanza

Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. S.S. 14 – km 163,5 in AREA Science Park
34149 Trieste



La segnalazione ricevuta con modalità cartacea verrà immediatamente registrata in un apposito registro con le massime tutele in ordine alla riservatezza e alla segretezza dei dati dall'RPCT o dall'OdV, ciascuno in relazione alle segnalazioni di propria competenza.

Le segnalazioni di competenza dell'Organismo di Vigilanza possono essere inviate anche in forma anonima.

In relazione alle generalità rilasciate, ai documenti identificativi allegati e alla segnalazione presentata, il segnalante dichiarerà di essere consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili, penali, disciplinari e amministrative conseguenti a dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, previste dalle norme del Codice Penale (tra le quali, in via esemplificativa e non esaustiva, gli artt. 494 – 496, 368, 595 del Codice Penale), delle norme speciali, tra cui l'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e dalle disposizioni del Codice di Comportamento di Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A.

Il segnalante dichiarerà inoltre di avere letto le Informazioni riguardanti il trattamento di dati personali (Regolamento (UE) 2016/679) allegate al modulo per la presentazione della segnalazione.

L'identità del segnalante è protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

7 Compiti del destinatario della segnalazione

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, l'RPCT e l'OdV svolgono le seguenti attività:

- a) rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- e) mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

Le informazioni sui canali di segnalazione interna e sulle procedure per segnalare sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili sul sito internet di Elettra, nella sezione Società Trasparente, sottosezione Segnalazione di condotte illecite (c.d. *whistleblowing*).

L'RPCT e l'OdV prendono in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiedono chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele.

L'RPCT e l'OdV, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, possono decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione ovvero, in caso contrario, valutano a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: Autorità giudiziaria, Corte dei conti, ANAC, Amministratore Delegato.

La valutazione del RPCT e dell'OdV dovrà concludersi entro il termine ordinatorio di 3 (tre) mesi dalla ricezione della segnalazione ovvero entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.



La valutazione sarà ovviamente limitata agli aspetti macroscopici non potendo sostituire l'eventuale istruttoria delle autorità preposte e neppure disponendo il RPCT e l'OdV degli stessi mezzi istruttori. Pertanto l'approfondimento sarà limitato solamente alla verifica di elementi palesemente pretestuosi e marcatamente non veritieri mentre non si potranno confutare circostanze di fatto puntualmente descritte e riportate. L'attività istruttoria e di approfondimento di cui ai punti precedenti dovrà essere svolta tenendo rigorosamente segregata l'identità del segnalante e senza alcun riferimento ad elementi astrattamente identificativi quali la collocazione in una determinata struttura piuttosto che il ruolo e la qualifica.

La tutela della riservatezza del segnalante è garantita anche in caso di trasmissione della segnalazione a soggetti terzi¹.

Nel caso di trasmissione a soggetti interni a Elettra, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante.

I soggetti interni all'amministrazione informano il RPCT e l'OdV dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza.

Il RPCT e l'OdV possono decidere di cooperare in ordine ad una segnalazione pervenuta ad uno dei due organi e che includa specifiche competenze e/o necessità di intervento dell'altro.

I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge con particolare riferimento Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

¹ Art. 12 D.lgs. 24/2023 **Obbligo di riservatezza** 1. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. 2. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 3. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. 4. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. 5. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. 6. È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta. 7. I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante. 8. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 9. Ferma la previsione dei commi da 1 a 8, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.



8 Sottrazione al diritto di accesso

Ai sensi dell'articolo 12 del Decreto la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e pertanto il documento contenente la segnalazione non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di soggetti terzi interessati.

9 Tutela del segnalante

9.1 Tutela della riservatezza

L'identità del segnalante è protetta in ogni contesto. A partire dal momento della segnalazione: tutti coloro che ricevono o sono coinvolti, anche solo accidentalmente, nella gestione della segnalazione sono obbligati a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dalla legge.

Nel caso in cui, a seguito della segnalazione, venga avviato un procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata al titolare del potere disciplinare e all'incolpato in uno dei seguenti casi:

- a) qualora vi sia il consenso espresso del segnalante, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione;
- b) qualora la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

La riservatezza, oltre che all'identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.

La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate in forma vocale, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione.

Si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

In due casi espressamente previsti dal Decreto, per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

- a) nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- b) nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, non possono esercitare – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata - i diritti che normalmente il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento). Dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante. In tali casi,



dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.

9.2 Divieto di ritorsioni

La tutela del *whistleblower*, si estrinseca, oltretutto nella protezione della sua identità e dei suoi dati personali, nel divieto di ritorsioni, definite dal Decreto come «*qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto*».

Si tratta quindi di una definizione ampia del concetto di ritorsione che può consistere sia in atti o provvedimenti che in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati. La ritorsione può essere anche "solo tentata o minacciata".

Si elencano di seguito le condotte ritorsive esemplificate dal legislatore:

- a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- b) retrocessione di grado o mancata promozione;
- c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) note di demerito o referenze negative;
- f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC, alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata. La tutela si estende anche ai casi di ritorsione che fanno seguito a segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea.

Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, dichiarerà la nullità della misura ritorsiva e applicherà la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro al soggetto che ha adottato il provvedimento/atto ritorsivo o a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione. In caso di licenziamento, nullità dello stesso e diritto al reintegro nel posto di lavoro.



È onere di Elettra, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Il segnalante che sia licenziato a causa della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

L'applicazione del regime di protezione contro le ritorsioni è subordinata alle seguenti condizioni e requisiti:

- 1) il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole (fondato motivo) che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del Decreto;
- 2) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal capo II del Decreto;
- 3) è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite;
- 4) non sono sufficienti invece i meri sospetti o le "voci di corridoio".

In difetto di tali condizioni

- le segnalazioni, divulgazioni pubbliche e denunce non rientrano nell'ambito della disciplina di *whistleblowing* e quindi la tutela prevista non si applica a chi segnala, denuncia o effettua la divulgazione pubblica;
- analogamente si esclude la protezione riconosciuta ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscono indirettamente ritorsioni.

Il divieto di ritorsione, si applica anche:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

10 Limitazioni di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche.

All'insieme delle tutele riconosciute dal Decreto al *whistleblower* si aggiungono anche le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni. Si tratta di limitazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni in assenza delle quali vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile, amministrativa.



Non è punibile il soggetto segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui al § 3 ultima parte di questo Regolamento, relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile è stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa per la tutela delle persone segnalanti.

Analogamente, quando ricorrono le medesime condizioni, è esclusa ogni ulteriore responsabilità anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, Elettra non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

11 Rinunce o transazioni

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal Decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

12 Responsabilità del segnalante

Fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dal legislatore, di cui si è parlato sopra al § 10, la protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione – in analogia alla precedente disciplina - in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

Nei casi di accertamento delle dette responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante è inoltre applicata una sanzione disciplinare.

L'ANAC – conformemente a quanto indicato nelle LLGG n. 469/2021- ha ritenuto opportuno ribadire anche nelle Linee Guida del 12 luglio 2023, sopra citate, che laddove la sentenza di condanna in primo grado dovesse essere riformata in senso favorevole al segnalante nei successivi gradi di giudizio, quest'ultimo potrà ottenere nuovamente la tutela prevista dalla normativa solo a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia che accerta l'assenza della sua responsabilità penale per i reati di calunnia e/o diffamazione commessi con la segnalazione/denuncia/divulgazione, ovvero della sua responsabilità civile per lo stesso titolo.

Analogamente, l'instaurazione di un processo penale per i reati di diffamazione o di calunnia, in seguito alla segnalazione, divulgazione pubblica, o denuncia, concluso poi con archiviazione non esclude l'applicazione di tale tutela in favore del segnalante o denunciante. Ciò in quanto l'archiviazione non comporta alcun accertamento di responsabilità penale.

Inoltre, tenuto conto che, con riferimento alla responsabilità civile, il danno derivante da reato deve essere stato causato dal convenuto con dolo o colpa grave, la sussistenza della colpa lieve, benché fonte di responsabilità civile accertata dal giudice, non potrà comportare il venir meno della tutela prevista in caso di ritorsioni.



Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso del presente Regolamento, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il soggetto oggetto della segnalazione o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto del presente Regolamento.

Qualora a seguito degli accertamenti interni, la segnalazione risulti manifestamente infondata ed effettuata per procurare a sé un vantaggio o al solo scopo di danneggiare il soggetto oggetto della segnalazione o altri soggetti, saranno valutate azioni di responsabilità disciplinare a carico del segnalante ai sensi del Codice di Comportamento adottato dalla Società (GTPC-RGL-01).

13 Comunicazione e formazione

L'RPCT cura la diffusione della conoscenza del presente Regolamento. Il medesimo è pubblicato nell'intranet aziendale, accessibile a tutti i dipendenti e la sua adozione è comunicata a tutti i dipendenti dall'RPCT mediante e-mail. La società, inoltre, è promuove un'efficace attività di sensibilizzazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione degli illeciti nell'amministrazione, in particolare nell'ambito dei percorsi formativi in materia di anticorruzione e decreto legislativo n. 231/2001.

14 Riservatezza, gestione dei dati personali e sicurezza

14.1 Premessa

L'acquisizione e la gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, avviene in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali. Qualsiasi scambio e trasmissione di informazioni che comportano un trattamento di dati personali da parte delle istituzioni, organi o organismi dell'UE deve inoltre avvenire in conformità al regolamento (UE) 2018/1725.

La tutela dei dati personali va assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione in quanto "interessati" dal trattamento dei dati.

L'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", di seguito (GDPR), stabilisce che qualsiasi trattamento di dati personali deve essere effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza.

Le modalità di raccolta, utilizzo e trattamento dei dati personali che riguardano il segnalante saranno improntate ai succitati principi e pertanto avverranno per finalità determinate, esplicite e legittime. I dati personali oggetto di trattamento saranno:

- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

14.2 Fonte dei dati personali

La raccolta dei dati personali del segnalante viene effettuata registrando i dati dal medesimo forniti, in qualità di interessato, ai fini di cui al punto 3.

14.3 Finalità del trattamento

I dati personali del segnalante saranno trattati per le seguenti finalità:



- a) accertamento di illeciti commessi da dipendenti di Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A.;
- b) miglioramento dei processi amministrativi nell'ambito di Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A.;
- c) prevenzione della corruzione nell'ambito di Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A.
- d) prevenzione della commissione dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001 e della violazione delle procedure aziendali predisposte per il controllo e la gestione della prevenzione dei reati, nonché per il miglioramento e l'implementazione delle procedure e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 (Document: PIOR-MSG-03) e relativi allegati.

14.4 Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate.

In ogni caso le attività di trattamento verranno effettuate in modo da garantire la sicurezza, la riservatezza, la disponibilità dei dati stessi, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, volti alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche.

14.5 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati

I dati personali del segnalante e degli altri soggetti interessati potranno essere conosciuti per il presente procedimento esclusivamente dall'RPCT e/o dai membri dell'OdV di Elettra.

L'RPCT e i membri dell'OdV di Elettra hanno il divieto di rivelare l'identità del segnalante a chiunque, salvi le eventuali richieste da parte dell'Autorità Giudiziaria o gli obblighi previsti dalla Legge.

Esclusivamente nell'ambito del procedimento disciplinare qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità, che verrà richiesto in quella sede.

14.6 Diritti dell'Interessato

Relativamente ai dati personali che riguardano il segnalante, l'interessato può esercitare i seguenti diritti:

- Diritto di accesso (ex art. 15 del GDPR) - l'interessato ha diritto ad ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza di un trattamento di dati personali che lo riguardano ed in tal caso di ottenere l'accesso ai dati personali. Ove richiesto, il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto del trattamento, a condizione che detta copia non leda i diritti e le libertà altrui.
- Diritto di rettifica, (ex art. 16 del GDPR) - l'interessato ha diritto ad ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
- Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio), (ex art. 17 del GDPR) - l'interessato ha diritto ad ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.
- Diritto di limitazione del trattamento, (ex art. 18 del GDPR) - l'interessato ha diritto ad ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento.
- Diritto alla portabilità dei dati, (ex art. 20 del GDPR) - l'interessato ha diritto a ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo



riguardano forniti al titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti.

- Diritto di opposizione, (ex art. 21 del GDPR) - l'interessato ha diritto ad opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, compresa la profilazione. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
- Diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, (ex art. 77 del GDPR) - fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il GDPR ha diritto a proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

14.7 Titolare e responsabili del trattamento

Per le finalità di cui al presente paragrafo 11, il Titolare del Trattamento è Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. con sede legale in Strada Statale 14 km 163,5 in Area Science Park - 34149 Basovizza – Trieste, nella persona del Presidente e Amministratore Delegato, Prof. Alfonso Franciosi.

Contatti: Tel. +39 040 37581 - Fax. +39 040 9380902 (Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati).

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) designato da Elettra, è raggiungibile mediante i seguenti canali di contatto:

- e-mail: dpo@elettra.eu
- posta: Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. Strada Statale 14 km 163,5 in Area Science Park - 34149 Basovizza – Trieste, - Responsabile della protezione dei dati.

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo:

<http://www.elettra.eu/privacy.html>

La responsabilità in caso di violazione della disciplina sulla tutela dei dati personali ricade in capo al titolare del trattamento laddove tale violazione sia commessa dalle persone autorizzate o dai responsabili del trattamento.

La responsabilità ricade in capo al responsabile del trattamento nel caso in cui la suddetta violazione è commessa da persone autorizzate da quest'ultimo.

In tali casi, il Garante per la protezione dei dati personali può adottare provvedimenti correttivi e, nei casi previsti dalla legge, applicare sanzioni amministrative pecuniarie. Tali sanzioni amministrative non si applicano in relazione ai trattamenti svolti in ambito giudiziario. Le medesime violazioni possono inoltre rilevare sotto il profilo penale e dar luogo a responsabilità civile.

15 Sanzioni alla Società che non rispetta la normativa in materia di protezione del whistleblower

Ai sensi dell'art. 21 del Decreto, ANAC applica al responsabile (persona fisica) delle condotte sotto precisate, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;



c) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del Decreto (restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali);

d) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;

e) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal Decreto; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;

f) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; in tal caso responsabile è considerato il gestore delle segnalazioni;

g) da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.

Compatibilmente con le disposizioni previste dal Decreto, trova applicazione la L. n. 689/1981.

16 Allegati

- *Modello per la segnalazione di condotte illecite ai sensi del D.lgs. n. 24/2023 (c.d. whistleblowing)*, GTPC-MOD-01
- Istruzione operativa SEGNALAZIONI.NET, GTPC-IOP-01